MISURE PER LA TUTELA DEL SIMBOLO OLIMPICO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI INVERNALI «TORINO 2006»

Art. 1

Tutela del simbolo olimpico

Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO). Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

Versione in vigore dal 6 settembre 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali «Torino 2006»
Estremi	Legge 17 agosto 2005, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-la-tutela-del-simbolo-olimpico-in-relazione-allo/art-1-tutela-del-simbolo-olimpico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it